

Tribunale di Bari
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 1 /2021

Il Giudice delegato

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo iscritto al n° 1 del ruolo generale dell'anno 2021 ha emesso il seguente

d e c r e t o

letto il ricorso con proposta di accordo di composizione della crisi depositato da GENCHI FABIO in data 6.4.2021 e la relazione del gestore della crisi avv. Bitetto;

letti i chiarimenti depositati in data 30.4.2021;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n° 3 del 2012;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti in frode ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata;

p.q.m.

- fissa l'udienza del 23.9.2021 ore 11:00;

- dispone la comunicazione, almeno entro 45 gg. prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta, dei chiarimenti e del presente decreto, con avvertimento che entro 10 gg. prima dell'udienza potranno far pervenire la loro dichiarazione di consenso ex art. 11, 1° comma, l. n. 3 del 2012 e che, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata;

- stabilisce che la proposta, i chiarimenti e il presente decreto siano pubblicati a cura dell'OCC sul sito del Tribunale ed in sito web specializzato a scelta del gestore e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa soggetta al registro delle imprese, la pubblicazione degli stessi nel medesimo registro;

- ordina, la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- dispone che all'udienza sopra fissata, l'istante, come assistito in atti, depositi la prova delle comunicazioni ed un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di voto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari 19/05/2021

Il Giudice delegato

Paola Cesaroni